

**VERBALE DI ACCORDO**  
**Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91**

Oggi 17 marzo 2015, presso l'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia MI-LO-MB, si sono incontrati:

per **Sandvik Italia S.p.A.**: Federica Dal Toso;

per **Unione Confcommercio**: Roberta Rossetti;

per **Filcams-CGIL**: Federico Antonelli;

per **Fiom-CGIL Milano**: Tiziana Crostelli;

la **RSU**: Massimo Casino, Alessandro Ciocciariello e Corrado Parmesani


[di seguito collettivamente anche definite le "Parti"]

Premesso che

- a) con comunicazione dell'11 dicembre 2014, inviata per il tramite di Unione Confcommercio, Sandvik Italia S.p.A. (di seguito per brevità "**Sandvik**" o anche la "**Società**") ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 24 e art. 4 legge 223/91 (di seguito per brevità, la "**Procedura di Mobilità**"), denunciando un esubero strutturale di n. 23 dipendenti rispetto alle proprie esigenze;
- b) in considerazione del periodo natalizio, le Parti hanno sospeso i termini della procedura per il periodo 22 dicembre 2014 – 7 gennaio 2015, prorogando, correlativamente, i termini della fase sindacale;
- c) le motivazioni che hanno indotto la Società all'avvio della citata procedura sono state evidenziate nella comunicazione di avvio di cui sopra (che qui si intende integralmente richiamata e ritrascritta) e hanno formato oggetto di ampi approfondimenti nel corso dell'esame congiunto tenutosi negli incontri dell'8 gennaio, 16 gennaio e 10 febbraio 2015;
- d) nel corso dell'esame congiunto, le Parti hanno altresì ampiamente esaminato tutte le possibili soluzioni finalizzate a ridurre le conseguenze sociali del provvedimento nei confronti dei dipendenti in esubero;
- e) la fase sindacale si è conclusa senza che sia stato possibile raggiungere alcuna intesa in merito alla procedura e, pertanto, la Società ha richiesto convocazione della fase amministrativa al Ministero del Lavoro con comunicazione del 16 febbraio 2015;
- f) nelle more della convocazione ministeriale, le Parti si sono comunque incontrate in data 24 febbraio e 11 marzo 2015, al fine di ricercare fattivamente un accordo a conclusione della procedura e in data odierna le Parti hanno raggiunto un'intesa finale sulla gestione degli esuberanti di cui alla presente procedura.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo,

si conviene e stipula quanto segue:




1. La Società si impegna a ridurre il numero degli esuberi originariamente previsti, riassorbendo parte delle professionalità indicate nella lettera di apertura della presente procedura; la ricollocazione ed il conseguente riassorbimento dei lavoratori originariamente ritenuti eccedenti potrà avvenire anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2103, 2° comma, c.c., conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 11, della legge 223/1991 ed, eventualmente, anche con trasformazione del rapporto da full time a part time.
2. La Società, pertanto, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con un massimo di n. 19 lavoratori, secondo i profili professionali evidenziati nella comunicazione di avvio della Procedura di Mobilità, per i quali è stata accertata la mancanza di posizioni vacanti nelle quali essere riassorbiti.
3. Le Parti concordano che la Società porrà in mobilità i lavoratori in esubero sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, già manifestata dai lavoratori ed acquisita dalla Società.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 legge 236/93 ed in deroga al limite legale di 120 giorni, le Parti espressamente concordano di prorogare i termini per la collocazione in mobilità dei Lavoratori (alle condizioni previste nel presente Verbale) fino al 1° dicembre 2015.
5. Ai lavoratori in esubero che rinunzieranno individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti di Sandvik, nell'ambito di una transazione generale e novativa, sottoscrivendo un verbale di conciliazione sensi e per gli effetti degli art. 410 e 411 c.p.c. avanti la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione delle Controversie istituita in seno all'Ebiter di Milano, la Società si impegna a corrispondere un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo e ad integrazione del TFR come definito da separate intese, oltre che - su specifica richiesta del dipendente - un servizio di *outplacement* attraverso primaria società del settore.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, Legge n. 223/1991, che eventuali vizi della comunicazione di apertura della presente procedura vengono sanati, ad ogni effetto di legge, attraverso il presente accordo sindacale.
7. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente espletato ed esaurito, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti con esito positivo, compresi quelli di cui all'articolo 5, così come modificato dall'articolo 8 L. 236/93, la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91 e si impegnano a sottoscrivere un accordo di identico contenuto in sede ministeriale, in data 19 marzo 2015, alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.


per SANDVIK ITALIA S.p.A.

Federico Dal Toso

per UNIONE CONFCOMMERCIO



per FILCAMS-CGIL



per FIOM-CGIL

.....

la RSU




Roberto Rossini